



**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE XIV**

Il giudice delegato,

vista l'istanza presentata da **VILLANO RAFFAELE** - C.F. VLLRFL84B23E955L, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De Vivo, con l'ausilio dell'avv. Francesca Romana Capezzuto in qualità di organismo di composizione della crisi, di modifica ex art 13 comma 4 ter L. 3/12 del piano di ristrutturazione del consumatore omologato con decreto del 15.12.21;

visto il parere depositato dall'avv. Francesca Romana Capezzuto in qualità di organismo di composizione della crisi;

premesso che

questo giudice ha fissato l'udienza del 10.10.24, disponendo che la proposta di modifica, il parere, ed il decreto di fissazione, fossero comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima, e che della domanda e del decreto fosse data pubblicità mediante il sito [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it);

all'udienza è comparsa l'avv. Capezzuto, gestore della crisi, la quale si è riportata al parere depositato ed alla successiva relazione ed ha dato di avere effettuato la comunicazione ai creditori e che non sono state presentate osservazioni;

rilevato che

la richiesta di modifica si sostanzia in un allungamento della durata del piano sino a maggio 2031, senza alcuna modificazione in ordine al *quantum*, con conseguente riduzione della rata mensile, ferma restando la percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari secondo il piano omologato;

la nuova proposta avanzata dal debitore appare rispettosa del dato normativo visto che l'arco temporale del piano (anno 2031) è compatibile con l'età anagrafica del sig. Villano Raffaele, nato nel 1984 e che nel 2031 (termine di conclusione del piano) avrà 47 anni, e fattibile stante la prosecuzione del rapporto di lavoro quale

dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Difesa, nell'Arma dei Carabinieri;

le ragioni alla base della richiesta di modifica della durata del piano, attinenti a gravi motivi di salute e ad esigenze di assistenza familiare, nonché all'incremento delle spese di sussistenza, sono state compiutamente illustrate nel ricorso e sono riscontrate dalla documentazione prodotta, come confermato dall'OCC;

appare dunque sussistente la sopravvenuta impossibilità, per ragioni non imputabili al debitore, della ulteriore esecuzione del piano omologato, che costituisce il presupposto normativo della modifica richiesta;

**P.Q.M.**

modifica il piano già omologato con decreto del 15.12.21 conformemente alla proposta di cui al ricorso depositato il 30.04.24, disponendo che l'importo residuo sia distribuito in 77 rate mensili da gennaio 2025 a maggio 2031.

dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante il sito [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it).

Roma, 30.12.24

Il giudice delegato  
dott. Vittorio Carlomagno